

REGIONE LAZIO

Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020

**Regolamento interno
del
Comitato di Sorveglianza**

(Articoli da 47 a 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, Articolo 74 del Regolamento (UE) n.1305/13 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e Capitolo 15.2 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020)

Roma, 04 dicembre 2015

**Comitato di Sorveglianza
del
Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020**

REGOLAMENTO INTERNO

**Art. 1
Composizione**

Il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014-2020 è composto dai rappresentanti delle strutture e degli organismi indicati nella deliberazione n.656/2015.

Il Comitato è presieduto dall'Assessore o suo delegato.

La Commissione Europea partecipa ai lavori del Comitato di Sorveglianza a titolo consultivo.

Ogni organismo/struttura componente del Comitato di Sorveglianza designa un proprio rappresentante ed un suo supplente.

I supplenti partecipano alle riunioni, in caso di impossibilità a partecipare da parte del componente effettivo, con pieni poteri decisionali e di rappresentanza.

Ai sensi del paragrafo 2 del capitolo 15 del PSR del Lazio il Comitato di Sorveglianza può essere integrato con altri rappresentanti nel corso dell'attuazione su iniziativa del suo Presidente su proposta del Comitato stesso.

L'elenco dei membri del Comitato è reso pubblico attraverso le modalità indicate nell'art. 9 del presente regolamento, relativo agli obblighi di trasparenza e comunicazione.

**Art. 2
Compiti**

Ai sensi dell'art.49 del Reg.(UE) 1303/13 e dell'art.74 del Reg.(UE) 1305/13 il Comitato di Sorveglianza svolge i seguenti compiti:

- a) esamina tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- b) è consultato e, qualora lo ritenga opportuno, esprime un parere sulle eventuali di modifica del programma proposte dall'AdG;
- c) può formulare osservazione all'AdG in merito all'attuazione e alla valutazione del programma, comprese azioni relative alla riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. Controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse;
- d) è consultato ed emette un parere, entro i quattro mesi successivi all'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione delle operazioni finanziate, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione;

- e) esamina le attività e i prodotti relativi ai progressi nell'attuazione del piano di valutazione del programma;
- f) esamina le azioni del programma relative all'adempimento delle condizionalità ex-ante nell'ambito delle responsabilità dell'Autorità di Gestione (AdG) e riceve informazioni in merito alle azioni relative all'adempimento di altre condizionalità ex-ante;
- g) partecipa alla Rete Rurale Nazionale per scambiare informazioni sull'attuazione del programma;
- h) esamina ed approva la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma e la relazione finale prima della loro trasmissione alla Commissione;
- i) valuta l'attuazione del programma ed i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi tenendo conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti nel valore degli indicatori di risultato e i progressi verso target quantificati, nonché dei target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione dell'art. 21, par. 1 del Reg. UE 1305/13 e, se del caso, dei risultati delle analisi qualitative.

Ed inoltre:

- ai sensi dell'art. 38, par. 8 del regolamento UE n. 1303/2013 esamina il documento strategico predisposto per il sostegno degli strumenti finanziari;
- ai sensi dell'art. 70, par. 2, lett. c del regolamento UE n. 1303/2013 esprime il proprio consenso al sostegno di operazioni svolte al di fuori dell'area del PSR del Lazio 2014-2020.

Art. 3 Riunioni

Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato dal Presidente.

Il Comitato si intende regolarmente riunito se è presente almeno un terzo dei membri.

Le riunioni del Comitato di Sorveglianza si tengono, in genere, presso la sede della Regione Lazio o presso altre sedi comunque ricadenti nel territorio regionale.

Nell'atto di convocazione il Presidente stabilisce, oltre che l'ordine del giorno, la sede in cui si terrà la riunione del Comitato, il giorno e l'orario di inizio.

Il Comitato, nell'approvazione del proprio regolamento, della relazione annuale e dei criteri di selezione, e comunque ogni qualvolta si rende necessario adottare una decisione, si esprime a maggioranza dei componenti presenti.

Le riunioni del Comitato sono riservate.

Art. 4 Ordine del giorno

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato di Sorveglianza.

Il Presidente, anche avvalendosi della Segreteria tecnica di cui all'art.8, almeno 10 giorni prima della riunione invia ai componenti del Comitato la convocazione con l'ordine del

giorno, unitamente ai documenti oggetto della discussione.

Art. 5 **Consultazione scritta**

Il Presidente per l'esame di questioni per le quali la consultazione per iscritto garantisca la piena correttezza di funzionamento dell'Organo, può attivare la "consultazione scritta".

La consultazione scritta viene attivata dal Presidente inviando a tutti i componenti una specifica comunicazione, con allegata la documentazione per la quale viene richiesta l'espressione della valutazione. Nella comunicazione di cui sopra deve essere indicato il termine ultimo entro il quale deve essere trasmesso il parere. Tale periodo è, di norma, pari a 10 giorni.

Decorso il suddetto termine in assenza di obiezioni, la documentazione trasmessa si riterrà approvata.

Art. 6 **Verbali delle sedute e note di chiusura delle consultazioni scritte**

Delle riunioni del Comitato di Sorveglianza viene redatto apposito verbale a cura della Segreteria tecnica.

Il verbale riporta, in modo sintetico, gli interventi previsti all'OdG, le osservazioni emerse durante i lavori nonché l'esito delle eventuali votazioni.

Il verbale è quindi trasmesso ai membri del Comitato di Sorveglianza entro 30 giorni dalla consultazione e si intende approvato qualora non pervengano proposte di modifica entro 5 giorni feriali dalla ricezione del documento da parte dei membri presenti alla seduta cui il verbale si riferisce.

La consultazione scritta viene chiusa con apposita nota del presidente che da conto dell'esito delle comunicazioni pervenute alla Segreteria tecnica entro i termini fissati.

La nota di chiusura si intende approvata qualora non pervengano proposte di modifica entro 5 giorni feriali dalla ricezione del documento.

In caso di proposta di modifica del verbale e della nota di chiusura, la Segreteria tecnica informa tutti i membri del Comitato e il verbale si intende approvato, con le modifiche proposte, trascorsi 5 giorni dall'invio.

I verbali del Comitato di Sorveglianza, sono resi disponibili sul sito Internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it.

Art. 7 **Trasmissione della documentazione**

Le comunicazioni e i documenti scambiati tra i componenti del Comitato e la Segreteria Tecnica dello stesso avvengono in forma digitale.

A tal fine ogni componente comunica il proprio indirizzo di posta elettronica, ed ogni eventuale sua variazione, alla Segreteria del Comitato.

Art. 8 Segreteria del Comitato

La Segreteria tecnica del Comitato di Sorveglianza è istituita presso l'Area Programmazione e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale Agricoltura. La Segreteria svolge i seguenti compiti: predispone ed aggiorna l'elenco dei membri e dei supplenti; organizza le riunioni del Comitato; trasmette le convocazioni e la documentazione relativa ai lavori da svolgere; predispone e invia il verbale delle riunioni; gestisce le consultazioni scritte predisponendo anche le relative note di chiusura delle.

Art 9 Trasparenza e conflitto di interesse

Dei lavori del Comitato è garantita adeguata informazione e pertanto le convocazioni con l'ordine del giorno, i documenti preparatori ed i verbali delle riunioni sono resi disponibili per la consultazione nell'apposita pagina web dedicata.

I Componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi, in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal Programma, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni che potrebbero determinare conflitti di interesse ovvero quelli riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

Art 10 Spese di funzionamento

Le spese organizzative e di funzionamento del Comitato sono poste a carico della Misura di Assistenza Tecnica del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020.

La partecipazione alle riunioni del Comitato è a titolo gratuito e nessun rimborso è riconosciuto ai suoi componenti.

Art 11 Disposizioni generali

Il Presente Regolamento può essere modificato con decisione del Comitato di Sorveglianza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento interno, valgono le norme dei Regolamenti (CE) n.1303/2013 e 1305/2013, del Regolamento delegato (UE) n 807/2014, del Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014, le disposizioni dell'Accordo di Partenariato, le disposizioni del Programma di sviluppo rurali del Lazio 2014-2020 e loro modifiche o integrazioni, nonché le altre disposizioni regolamentari comunitarie, comunque pertinenti.